



COMUNE DI JESOLO
PROVINCIA DI VENEZIA

Regolamento Generale

**Per l'applicazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 197 del 28/12/2004

(modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 36 del 29/06/2012)

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione**
- Art. 2 - Oggetto del regolamento**
- Art. 3 - Classificazione del Comune**
- Art. 4 - Divisione del territorio**
- Art. 5 - Tariffe e maggiorazioni**
- Art. 6 - Funzionario Responsabile**
- Art. 6 bis - Gestione dell'imposta**
- Art. 7 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari**
- Art. 8 - Piano generale degli impianti**
- Art. 9 - Impianti privati per affissioni dirette**
- Art. 10 - Autorizzazioni**
- Art. 11 - Distanze**
- Art. 12 - Anticipata rimozione**
- Art. 13 - Divieti e limitazioni**
- Art. 14 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**
- Art. 15 - Materiale pubblicitario abusivo**
- Art. 16 - Pubblicità effettuata su spazi comunali**
- Art. 17 - Spazi privati per le affissioni**
- Art. 18 - Presupposti per l'applicazione dell'imposta**
- Art. 19 - Definizione dei mezzi pubblicitari**
- Art. 20 - Soggetto passivo**
- Art. 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere**
- Art. 22 - Mezzi pubblicitari gonfiabili**
- Art. 23 - Pubblicità sonora**
- Art. 24 - Modalità di applicazione dell'imposta**
- Art. 25 - Dichiarazione**
- Art. 26 - Riduzioni dell'imposta**
- Art. 27 - Esenzioni dall'imposta**
- Art. 28 - Pagamento dell'imposta**
- Art. 29 - Servizio delle pubbliche affissioni**
- Art. 30 - Diritto sulle pubbliche affissioni**
- Art. 31 - Riduzioni del diritto**
- Art. 32 - Esenzioni dal diritto**

Art. 33 - Modalità per le pubbliche affissioni e versamento del diritto

Art. 34 - Modalità per le affissioni

Art. 35 - Rimborso dei diritti pagati

Art. 36 - Sanzioni

Art. 37 - Riscossione

Art. 38 - Norma finale di rinvio

Art. 39 - Entrata in vigore

Art. 40 - Adattamento delle forme di pubblicità esistenti al regolamento

Art. 41 - Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Jesolo sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni a norma degli articoli compresi tra l'uno e il trentasette del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato al comma precedente.

Art. 3 - Classificazione del Comune

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, si dà atto che, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2003, quantificata in 23.000 abitanti, così come si legge nei dati statistici ufficiali, il Comune di Jesolo rientra nella IV classe di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 4 - Divisione del territorio

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta in base agli articoli 12, 14, 15, commi 1, 3 e 5 e 19 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché del diritto, il territorio del Comune di Jesolo è suddiviso nelle seguenti zone:

- A. Litorale, da Foce Fiume Sile a foce del fiume Piave;
- B. Comprende l'area delimitata da un lato dal litorale e dall'altro dalle vie e piazze elencate di seguito: Via Giussano, Via Navigatori, Incrocio Via dei Mille, Via dei Mille, Piazza Nember, Via Verdi, Piazza Marina, Via U. Foscolo, Piazza Aurora, Via Trentin, Piazza Mazzini, Via Bafile (tra Piazza Mazzin e Piazza Brescia), Via Bafile (tra Piazza Brescia e Piazza Marconi), Via Dante Alighieri, Piazza Manzoni, Via Levantina, Piazza Milano, Via Altinate, Piazza Torino, Viale Oriente, Piazza Europa, Viale Oriente, Piazza del Bersagliere. Sono compresi nell'area tutti gli accessi al mare;
- C. C. L'area è delimitata da un lato dalle vie sopra indicate (confine con zona B) e dall'altro da: Viale Anna Franck, Tutta via Roma Destra, Rotonda Picchi, Incrocio con Via Mameli, Viale Martin Luther King;
- D. D. L'area che comprende le zone industriali, nelle vie che indichiamo: Via Aleardi, Via Ferrari, Via Edison, Via La Bassa Nuova, Via Cristofori, Via Roma Sinistra per il tratto confinante, Via Barsanti, Via Meucci, Via Torricelli, Via Nervi;
- E. E. Jesolo Centro e Frazioni, come da delimitazione dei centri urbani, delibera Giunta Comunale, n. 437, prot. N. 47127, del 20/12/2000.

2. Le zone di cui sopra si suddividono in 2 categorie: categoria normale che comprende le zone C, D ed E, categoria speciale che comprende le zone A e B.

3. Le esposizioni pubblicitarie sono disciplinate diversamente a seconda della zona di appartenenza.

Art. 5 - Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono applicate nella misura stabilita dalla legge con deliberazione della Giunta Municipale.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la Giunta può fissare una maggiorazione della tariffa fino al 50% per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto, in relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività.

3. Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale rientrante nelle zone A e B individuate nell'Art. 4 comma 1 del presente regolamento e qualificate come categoria speciale, la Giunta può fissare una maggiorazione fino al 150% della tariffa base.

4. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate dalla Giunta Comunale entro i termini fissati dalla legge.

5. Sono richiamate le delibere di determinazione delle Tariffe adottate sino all'anno d'imposta 2004.

Art. 6 - Funzionario Responsabile

1. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario responsabile al quale sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio, che sottoscrive tutti gli atti funzionali alla gestione dell'entrata.

2. In caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario che dovrà trasmettere al Comune, entro il mese di gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riferimento al volume delle pratiche trattate, la tipologia e un' analisi delle riscossioni volontarie e coattive.

Art. 6 bis - Gestione dell'imposta

La gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidata a soggetto abilitato all'accertamento e riscossione delle entrate locali ai sensi degli articoli 52 e 53 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Art. 7 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'articolo 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada"), ma anche tutti i restanti mezzi tesi alla diffusione di messaggi aventi per finalità il potenziamento economico di un'azienda, finalizzato a sviluppare un ritorno commerciale o di immagine ovvero di propaganda di intenti sociali o di istituto.

2. La superficie complessiva degli impianti e mezzi pubblicitari indicati al primo comma del presente articolo sarà quantificata nel piano generale degli impianti.

3. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 23.000 unità registrata al 31/12/2003 , non deve essere inferiore a 850 metri quadrati, pari a 1357 fogli del formato 70 per 100 centimetri, né superiore a 1000 metri quadrati, pari a 2142 fogli del formato 70 per 100 centimetri. La superficie degli impianti installati è destinata per circa l'80 per cento alle affissioni di natura commerciale e per il residuo 20 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.

4. La superficie complessiva degli impianti destinati alle affissioni dirette di cui all'articolo 12, terzo comma, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, non potrà eccedere i 500 metri quadrati.

Art. 8 - Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sentito il parere delle Commissioni comunali competenti.

2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

3. Nel piano generale degli impianti, di cui al presente articolo, sono disciplinati tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità come dall'Art. 7 comma 1 del presente regolamento. E' allegato inoltre un estratto del piano generale degli impianti contenente le schede degli impianti ammessi all'interno del centro abitato.

4. Il Piano Generale degli Impianti comprende inoltre i piani particolareggiati dove sono indicati nel dettaglio le zone divise per categoria, la tipologia, la superficie e la disposizione, di tutti gli impianti pubblicitari consentiti ad esclusione delle insegne di esercizio.

5. Il Comune, prevede inoltre, dopo approvazione del Piano generale degli impianti, la facoltà di affidare con apposita gara d'appalto, la gestione delle diverse tipologie di impianti consentiti, nelle modalità previste nelle apposite convenzioni.

Art. 9 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente articolo 7, nonché dalle indicazioni previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari di cui allo articolo 8, comma 2, la Giunta comunale può concedere a soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come, ad esempio, spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoca della concessione, e simili.

Art. 10 - Autorizzazioni

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi impianti o di insegne, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità previste dal piano generale degli impianti pubblicitari *ovvero con le modalità di cui*

all'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 – Regolamento di Attuazione del C.d.S. e sue eventuali modificazioni ed integrazioni”

2. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda su tutto il territorio comunale deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento ovvero con le modalità di cui all'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 – *Regolamento di Attuazione del C.d.S. e sue eventuali modificazioni ed integrazioni*, salvo che nei casi indicati dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Fuori dal Centro Abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:

- per le strade regionali, provinciali e comunali o di proprietà di altri enti, alle rispettive amministrazioni;
- per le strade militari, al comando territoriale competente;
- All'interno del Centro Abitato, di cui all'Art. 2 del Codice della Strada, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune;
- Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

3. La domanda, da compilarsi su appositi moduli, deve essere presentata, in carta legale o resa legale nella misura stabilita dalle leggi fiscali, al Comune di Jesolo, corredata dei seguenti documenti:

- a) progetto quotato in scala 1:100 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
- b) rilievo dello stato di fatto in scala 1:20 per le vetrine di fabbricati ubicati in zona A, qualora sia previsto l'inserimento di insegne;
- c) bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- d) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;

- e) autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, ed in particolare che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- f) autodichiarazione, qualora richiesta, dalla quale emerge che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti, e che la destinazione d'uso dei locali è legittimata;
- g) copia del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora dovuto;
- h) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Veneto, qualora richiesto.

4. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

5. La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata all'ufficio attività produttive, nel rispetto della legge 512/92 n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione". L'Autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio addetto alle attività produttive sentito l'ufficio tecnico.

6. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con caratteri di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti c), d), e), g), h), del precedente *comma 3*, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio;

7. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento;

8. Per il rilascio dell'autorizzazione alla collocazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile, il comune rilascia la prescritta autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito al *comma 3*.

9. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato, dal Comune, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata s'intende respinta.

Nel medesimo termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione il diniego, debitamente motivato, dovrà essere comunicato per iscritto all'interessato.

L'autorizzazione costituisce soltanto una presunzione di conformità alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti e non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare dette Leggi e regolamenti ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.

10. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali, se il comune non adotta nessun provvedimento, si intende assentita.

11. La procedura di cui sopra non si applica per gli interventi di modifica e sostituzione di cui al Capo VI.

12. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 anni. Se trattasi di pubblicità temporanea non potrà avere durata superiore a mesi 3.

13. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, sia relativa al medesimo mezzo pubblicitario. La domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione autenticata del titolare dell'attività che attesti l'assenza di modifiche alla situazione in essere. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché qualsiasi modifica s'intenda proporre comportano la richiesta di una nuova autorizzazione.

14. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

- b) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- c) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- d) nel caso di cessione dell'attività consegnare al nuovo titolare copia dei provvedimenti autorizzativi;
- e) su ogni cartello autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - data di scadenza.

15. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

16. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

17. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

18. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- b) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- c) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- d) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 30 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa;

- f) la realizzazione di opere pubbliche di riqualificazione urbane e sempreché sussista un interesse pubblico prevalente. In tale ultimo caso la comunicazione concernente la decadenza dell'autorizzazione e la conseguente rimozione deve essere notificata 30 giorni prima dell'intervento della rimozione.

19. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle al comma 1 (ad .es. pubblicità sonora; esposizione di locandine, cartoncini e simili) effettuate a cura degli interessati; pubblicità in forma ambulante, ecc., salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal funzionario responsabile al rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie. Relativamente alla pubblicità sonora, specialmente per quella effettuata con veicoli in genere e in forma ambulante, nell'autorizzazione dovrà essere indicato il percorso, le eventuali prescrizioni e le ore di relativa esecuzione, ricomprese nella fascia oraria fra le ore 9.00 e le ore 12.30 e fra le ore 16.30 e le ore 19.00.

20. L'autorizzazione comunale è implicita nella attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- b) pubblicità permanente e temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

21. E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria di cui all'art. 14, comma 4 septies, del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 1986, n. 488.

22. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

23. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a sollevare o tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Art. 11 - Distanze

1. Nel centro abitato le distanze previste dall'Art. 51 dei DPR 16/12/1992 n. 495 sono ridotte sulle strade urbane di quartiere (di tipo E) e locali (F), come di seguito indicato:

- mt. 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali semafori e intersezioni;
- mt. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
- mt. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi (cunette) o convessi (dossi).

2. La distanza di mt. 20 dai segnali stradali, semafori e intersezioni, a giudizio dell'Ente, può essere ridotta fino a mt. 12 a condizione che i mezzi pubblicitari non interferiscano con l'avvistamento e la visibilità della segnaletica stradale. Detta distanza può essere ulteriormente ridotta, nei casi di particolari configurazioni dei luoghi, da valutarsi di volta in volta. In questi casi i manufatti pubblicitari dovranno essere installati in posizione parallela al flusso veicolare, al di fuori della sede stradale e, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23 comma 1 del D. Lgs 30/4/1992, n. 285 - Codice della Strada, non dovranno costituire pericolo o intralcio alla circolazione delle persone invalide.

3. Le preisegne di esercizio, così come individuate dall'art. 48 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S. e le frecce direzionali possono essere installate anche in corrispondenza di intersezione a condizione che siano posizionate in maniera autonoma, non interferiscano con l'avvistamento e la visibilità della segnaletica stradale e comunque non costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione delle persone invalide, così come stabilito dall'art. 23 comma 1 del Codice della Strada.

4. Gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e le transenne parapetonali così come indicati dall'art. 51 comma 8 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 – Regolamento di Attuazione del C.d.S. possono essere installati anche in corrispondenza di intersezione, in modo parallelo al flusso veicolare, a condizione che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Codice della Strada.

5. La distanza dal limite della carreggiata per il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari, è fissata in mt. 1,5. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale, in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di un manufatto pubblicitario, già esistano ad una distanza inferiore a mt. 1,5 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, recinzioni,

lampioni della pubblica illuminazione, filari di alberi di altezza non inferiore a mt. 3, è ammesso il posizionamento del mezzo pubblicitario in allineamento con la costruzione fissa, il muro, la recinzione, i lampioni o i tronchi degli alberi, a condizione che lo stesso non interferisca con l'avvistamento e la visibilità della segnaletica stradale e comunque non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione delle persone invalide e dei pedoni in generale. Limitatamente alle transenne parapetonali, queste possono essere installate a filo della carreggiata, in posizione parallela al flusso veicolare.

Art. 12 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'Art. 15 del presente Regolamento nonché dell'art. 23 del C.d.S.
5. Nel caso il titolare dell'autorizzazione presenti una nuova istanza di installazione in altro luogo, con regolare domanda come all'Art. 10, l'amministrazione assumerà tale richiesta come prioritaria rispetto alle nuove richieste pervenute successivamente alla data di rimozione.

Art. 13 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora é limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi e orari limitati. Essa é comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili.
2. E' vietato il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, oltre che autorizzata, dovrà anche essere specificamente disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del funzionario responsabile, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'Art. 15 del presente Regolamento e dell'art. 23 del C.d.S.

Art. 15 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione e ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine massimo di 10 giorni dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con le modalità e sanzioni previste dall'art. 23 comma 13bis del D. Lgs 30/4/1992, n. 285 - Codice della Strada.

5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art. 16 - Pubblicità effettuata su spazi comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, i relativi canoni di affitto o di concessione sono determinati con deliberazione della Giunta Municipale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. Quando la pubblicità sia esistente e la misura del corrispettivo venga variata, l'utente deve comunicare entro 30 giorni l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunciare all'uso del bene comunale.

Art. 17 - Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso anche tacito da parte dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi comprese le recinzioni dei cantieri edili, posti su suolo pubblico, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini della applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria determinata nell'Art. 7, comma 3, del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso, indennità e riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate a favore dei proprietari.
5. Sulle recinzioni dei cantieri o sulle impalcature degli stessi, qualora il Comune non intenda utilizzare detti spazi per le pubbliche affissioni, previo rilascio della prescritta autorizzazione, possono essere effettuate esposizioni pubblicitarie.

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 18 - Presupposti per l'applicazione dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 507/93 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5 comma 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non persegue scopo di lucro.

Art. 19 - Definizione dei mezzi pubblicitari

1. La definizione dei mezzi pubblicitari contenuta nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, sono richiamate nel presente regolamento.
2. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installate nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e può essere luminosa, sia per luce propria che per luce indiretta.
3. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che supportando luci in modo puntiforme o lineare o planare illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura o emergenze naturali.

4. Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizioni di altri elementi ed è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse.

5. Si considera manifesto l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posti in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

6. Si considera striscione, locandina o stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o di spettacoli e può essere luminoso per luce diretta.

7. E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. E' da considerarsi impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le precedenti definizioni, nella tipologia dei precedenti e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

9. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti anche diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Art. 20 - Soggetto passivo

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità con i veicoli, su tutto il territorio comunale, è consentita con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 - Codice della Strada, dall'art. 57 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 – Regolamento di Attuazione del C.d.S. e dall'art. 13 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, senza nessun'altra formalità.

Senza l'autorizzazione di cui all'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 - Codice della Strada, è invece sempre vietata qualsiasi forma di pubblicità effettuata con veicoli pubblicitari, camion vela, carrelli o rimorchi lasciati in sosta prolungata ai margini delle strade o in vista delle stesse, similmente agli impianti fissi, fatte salve le eventuali soste tecniche che avvengono durante la normale circolazione e che non dovranno comunque avere una durata superiore alle 48 ore.

2. In tutti i casi di difformità del presente articolo e dell'art. 57 del DPR 495/92 e sue modificazioni o integrazioni, la pubblicità sarà considerata abusiva e il veicolo sarà sanzionato e rimosso ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento ai sensi dell'art. 15 comma 4 del presente regolamento, con le modalità e sanzioni previste dall'art. 23 comma 13bis del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 - Codice della Strada.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice oltre che per i veicoli utilizzati per la propaganda elettorale.

4. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 22 - Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilabili ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del Decreto sopra citato.

Art. 23 - Pubblicità sonora

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per ciascun punto di pubblicità s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

Art. 24 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato. Non si applica l'imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dalli sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

5. E' attribuita durata permanente alle insegne di esercizio e agli altri mezzi che, per loro natura o per condizioni imposte dall'autorizzazione comunale all'esposizione, non possiedono il requisito della temporaneità ai sensi del comma 2, dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 507/93.

6. E' considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

Art. 25 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 21 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al soggetto che gestisce l'imposta apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. In caso di variazione che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata e di ogni altro elemento in grado di incidere sull'imposta da versare, deve essere presentata nuova dichiarazione.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 26 - Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- d) I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione di cui al presente articolo, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risulti la propria natura giuridica.

Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini del beneficio della riduzione.

Art. 27 - Esenzioni dall'imposta

1. I casi di esenzione dall'imposta sono quelli contemplati dall'art. 17 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Per i casi di esenzione riguardante comitati, associazioni e fondazioni al fine del riconoscimento del beneficio deve essere presentata copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risulti la natura giuridica del beneficiario.

Art. 28 Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 507/93, per l'anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al soggetto gestore del servizio, su apposito modello conforme a quello ministeriale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. E' ammesso il versamento mediante bonifico bancario, previa comunicazione al soggetto gestore
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a €1549,37.

4. La riscossione coattiva dell'imposta può essere effettuata sia a mezzo ruolo di cui al DPR 602/73, sia a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

5. *Soppresso*

6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quello del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o concessione.

CAPO IV DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 29 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenente comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, anche di rilevanza economica commerciale.

2. I messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche sono inclusi del servizio delle pubbliche affissioni. Fermo restando, in fase esecutiva, il diretto controllo del Comune sull'osservanza delle modalità prescritte dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente Regolamento, le operazioni materiali di affissione e di rimozione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonché di installazione, manutenzione e rimozione degli impianti affissivi, possono essere affidate, mediante apposita convenzione, ad altri soggetti pubblici o privati i quali saranno tenuti ad osservare le disposizioni sia generali che particolari all'uopo impartite dal servizio comunale delle pubbliche affissioni.

Art. 30 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto viene disciplinata dall'art. 19 del D. Lgs. n. 507/93.

3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 31 - Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione si sensi del successivo articolo;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per gli annunci mortuari.

Art. 32 - Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province, in materia di tributi
- d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di Pubblica Sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 33 Modalità per le pubbliche affissioni e versamento del diritto

1. il servizio delle pubbliche affissioni viene espletato secondo le modalità previste dall'articolo 22 del D. Lgs. n. 507/93, integrato con le disposizioni contenute nel presente regolamento;

2. il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 29 del presente regolamento.

Art. 34 - Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine e le modalità stabilite dal concessionario.

2. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al funzionario responsabile non oltre la scadenza del termine di validità della affissione. La mancata presentazione del reclamo al servizio anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa circa le modalità stesse.

Art. 35 - Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 36 - Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, di quello di collocazione delle insegne di esercizio, delle insegne pubblicitarie e della cartellonistica nonché delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario, in concorso con i soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché con chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso, la sanzione amministrativa da Euro 206,50 a Euro 1.549,37.

3. I funzionari comunali addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.

4. Qualora gli stessi comportamenti costituiscano violazione delle norme dettate dall'art. 23 del C.d.S. e del relativo regolamento di attuazione, si applicano anche le sanzioni previste dal suddetto articolo.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 37 - Riscossione

1. Il pagamento dell'imposta o del diritto, non effettuato con modello di versamento conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il pagamento effettuato mediante versamento in conto corrente postale ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

3. In presenza di concessione dei servizi relativi all'applicazione dell'imposta di pubblicità o all'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni è consentito il versamento diretto (in contanti, con bancomat o con carte di credito), presso la sede del concessionario stesso o attraverso altre modalità (on line, altre reti di incasso come ricevitorie Sisal, ecc. previa autorizzazione del Comune): dei diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni non aventi contenuto commerciale; dell'imposta sulla pubblicità, limitatamente alle esposizioni di durata non superiore a tre mesi. In tali casi, a riprova dell'avvenuto pagamento il concessionario rilascerà apposita quietanza che distaccherà da apposito bollettario preventivamente vidimato dal Comune ai sensi del D.M. Finanze 26/04/1994.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 - Norma finale di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 39 - Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente Regolamento, in vigore dal 01.01.2005, decorrono dal 01.01.2012.

Art. 40 - Adattamento delle forme di pubblicità esistenti al regolamento.

1. I cartelloni, mezzi pubblicitari installati sulla base delle autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso sono mantenute sino alla scadenza delle autorizzazioni stesse.

Art. 41 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'applicazione della imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 192 del 26.09.1995, e tutte le modificazioni ad esso apportate nonché del regolamento sui mezzi pubblicitari.

2. Risultano parimenti abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto od incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.